

# CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

<b>OGGETTO</b>	<i>Servizi di consulenza e intermediazione assicurativa, gestione sinistri (brokeraggio)</i>
<b>AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE</b>	<i>Città Metropolitana di Genova</i>
<b>STAZIONE APPALTANTE</b>	<i>Città Metropolitana di Genova – Stazione Unica Appaltante Responsabile: Bardinu Rossella</i>
<b>CONTRAENTE</b>	<i>Direzione Amministrazione Servizio Patrimonio</i>
<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>	<i>Stefano Salvarani</i>

<b>DEFINIZIONI</b>	
<b>Committente</b> .....	<i>L'Ufficio Provveditorato ed Economato</i>
<b>Città Metropolitana</b> .....	<i>La Città Metropolitana di Genova, nella sua qualità di Contraente</i>
<b>Soggetto aggiudicatario</b> .....	<i>Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario</i>
<b>Concorrente/i</b> .....	<i>I soggetti ammessi a partecipare alla gara</i>
<b>Broker</b> .....	<i>Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata o consorziata, che stipula il contratto; sono assimilate nella definizione le figure di Appaltatore, Fornitore e di controparte in genere</i>
<b>Responsabile del contratto</b>	<i>Il soggetto indicato dall'appaltatore quale referente unico nei riguardi del committente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali</i>

<b>SOMMARIO</b>		<i>pagina</i>
Articolo 1	Oggetto.....	3
Articolo 2	Servizi analoghi .....	3
Articolo 3	Importo .....	3
Articolo 4	Servizi ed attività contrattuali.....	4
Articolo 5	Programma assicurativo.....	5
Articolo 6	Attività propedeutiche ai contratti assicurativi.....	5
Articolo 7	Aggiornamento dei contratti assicurativi .....	6
Articolo 8	Gestione dei contratti assicurativi.....	6
Articolo 9	Gestione dei sinistri passivi .....	6
Articolo 10	Gestione sinistri attivi.....	7
Articolo 11	Monitoraggio e reportistica .....	8
Articolo 12	Formazione.....	8
Articolo 13	Informazione ed aggiornamento .....	9
Articolo 14	Consulenza assicurativa.....	9
Articolo 15	Informatizzazione dei servizi.....	9
Articolo 16	Retroattività e chiusura del contratto .....	10

## Articolo 1 Oggetto

Oggetto dell'appalto sono i servizi di assistenza e consulenza relativa al programma assicurativo della Città Metropolitana, tra cui in particolare l'attività di supporto nella scelta dell'assicuratore, la collaborazione nella gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi.

La normativa di riferimento per lo svolgimento dell'attività è il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private attuativo della direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, e il Regolamento dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP ora IVASS) del 16 ottobre 2006.

## Articolo 2 Servizi analoghi

Il Broker è tenuto allo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato anche nei casi in cui l'Ente operi come centrale di committenza per l'acquisto di prodotti e servizi assicurativi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o gestisca gare su delega per conto delle proprie società partecipate o di altre stazioni appaltanti.

La prestazione non prevede oneri economici a carico dell'Ente e delle amministrazioni aggiudicatrici che partecipano al gruppo di acquisto, ma il Broker può richiedere la provvigione al soggetto aggiudicatario della polizza assicurativa, come previsto per le altre coperture.

La costituzione del gruppo di acquisto, nonché lo svolgimento delle eventuali procedure di scelta del contraente, non determinano alcun obbligo di sottoscrizione dei contratti assicurativi derivati.

Le attività di cui sopra, nonché eventuali altre attività richieste dalla Città Metropolitana per la sottoscrizione di coperture assicurative aggiuntive rispetto a quelle ricorrenti si configurano come ripetizione di servizi analoghi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 63, comma 5, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per un valore massimo di provvigioni ulteriori di €200.000,00.

L'iniziativa di acquisto per nuove coperture assicurative può essere assunta anche dal broker, fermo restando la valutazione dell'opportunità e della convenienza da parte di Città Metropolitana.

## Articolo 3 Importo

Il valore dell'appalto è stato stimato applicando le seguenti percentuali di provvigione ai premi annui attualmente corrisposti dalla Città Metropolitana in relazione e in funzione del ramo assicurativo di classificazione:

COPERTURA ASSICURATIVA	PROVVIGIONE
Rischi da RC Auto	6%
Altri Rischi	12%

La Città Metropolitana ha attualmente in corso le seguenti polizze assicurative, di cui si riportano anche la data di scadenza e l'importo del premio annuale lordo, senza considerare eventuali regolazioni premio finali e/o franchigie:

<b>POLIZZA</b>	<b>SCADENZA CONTRATTUALE</b>	<b>PREMIO ANNUO LORDO</b>
Polizza RCT/RCO	30/06/2019	€ 338.800,00
RCA Libro Matricola	31/12/2019	€ 73.711,20
Polizza RC Patrimoniale	30/06/2019	€ 29.340,00
Polizza Infortuni Conducente	30/06/2019	€ 10.801,00
Polizza Kasko	30/06/2019	€ 6.429,78
Polizza All Risk opere d'arte	31/12/2020	€ 7.280,00
Polizza Tutela Legale	04/07/2020	€ 58.800,00

Conseguentemente il valore dell'appalto, complessivamente stimato per le tre annualità compreso l'eventuale proroga di un anno è di € 215.000,00, fermo restando che le provvigioni sono corrisposte dalle compagnie di assicurazione.

In virtù della peculiare modalità di remunerazione del Broker, il suddetto valore complessivo è stimato ai soli fini della determinazione della soglia europea, del valore della cauzione e dell'assegnazione del codice Identificativo Gara.

Il Broker non potrà chiedere alle compagnie di assicurazione percentuali di compenso maggiore rispetto a quelle indicate dall'Ente ed accettate dal Broker in sede di presentazione dell'offerta. Il Broker non può vantare alcun diritto sui contratti in essere.

Ai sensi della determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008, si precisa che non sono stati ravvisati costi per la sicurezza da interferenze.

#### **Articolo 4 Servizi ed attività contrattuali**

Il Broker si impegna a fornire, con i propri mezzi e la propria organizzazione, le attività specialistiche di seguito indicate, in conformità a quanto indicato in sede di offerta:

1. Progettazione del servizio
  - 1.1. analisi dei rischi derivanti e conseguenti alle funzioni, competenze ed attività di Città Metropolitana, al suo patrimonio e al personale dipendente;
  - 1.2. analisi delle polizze esistenti e predisposizione di un programma assicurativo completo e confacente alle esigenze di Città Metropolitana, coerente con le risorse economiche disponibili.
2. Assistenza e supporto
  - 2.1. definizione e redazione, secondo gli standard e i format indicati dal Committente, di schemi di polizza relativi alle varie tipologie di rischi, capitolati speciali d'onere, documenti di gara;
  - 2.2. assistenza nella valutazione delle offerte pervenute dalle compagnie di assicurazione, con predisposizione, se richiesto dal Committente, di relazioni scritte esplicative delle offerte medesime con evidenza degli aspetti preferenziali e/o penalizzanti di ogni offerta;
  - 2.3. definizione degli importi da porre a base di gara e dei requisiti di partecipazione;
3. Gestione contratti

- 3.1. gestione dei contratti assicurativi;
  - 3.2. gestione dei sinistri attivi e passivi;
  - 3.3. monitoraggio del programma assicurativo finalizzato all'ottimizzazione costi/benefici;
  - 3.4. verifica della corretta applicazione di eventuali scoperti o franchigie.
4. Formazione, aggiornamento e consulenza
- 4.1. informazione e aggiornamento tecnico e giuridico;
  - 4.2. formazione del personale di Città Metropolitana;
  - 4.3. studio e proposizione di soluzioni idonee in relazione a qualunque necessità o obbligo di legge che dovesse subentrare nel corso del contratto.
  - 4.4. consulenza assicurativa su problematiche conseguenti alle attività di Città Metropolitana e ai ruoli istituzionali, organizzativi ed operativi, con predisposizione, se richiesto, di relazioni scritte esplicative in materia.

#### **Articolo 5 Programma assicurativo**

Il Broker è tenuto a produrre il programma assicurativo entro sessanta giorni, naturali e consecutivi, dalla sottoscrizione del contratto o dall'avvio dell'esecuzione, se precedente.

Nel periodo di tempo sopra indicato è compreso anche lo svolgimento di tutte le attività propedeutiche alla predisposizione del programma:

- (a) analisi delle polizze esistenti;
- (b) analisi dei rischi, attivando tutti gli strumenti e le metodologie ritenute opportune, quali sopralluoghi, interviste con i responsabili dei diversi settori di attività e quant'altro ritenuto necessario.

Le attività di cui sopra devono essere svolte dal Broker nel rispetto di quanto previsto nel progetto offerta presentato, assumendosi ogni onere e costo ad esse relativo.

Il programma assicurativo deve tenere conto del quadro normativo, dei contratti collettivi di lavoro, degli orientamenti giurisprudenziali consolidati e prevalenti, dell'offerta presentata e delle innovazioni del mercato assicurativo in termini di coperture e di clausole contrattuali.

Il programma assicurativo consiste in una relazione sulle criticità rilevate, sulle coperture assicurative ritenute necessarie dal Broker in conseguenza dell'analisi svolta, sui possibili scenari e soluzioni che ritiene di proporre, anche in funzione del rapporto costi/benefici, tenendo conto delle risorse finanziarie a disposizione di Città Metropolitana.

La Città Metropolitana s'impegna a fornire tempestivamente al Broker tutta la documentazione, le informazioni e i dati utili alla predisposizione del programma.

#### **Articolo 6 Attività propedeutiche ai contratti assicurativi**

Sulla base del programma assicurativo approvato dal Committente, il Broker deve procedere alla predisposizione degli schemi di polizza da mettere a gara.

Di concerto con il Committente definisce gli importi a base di gara attraverso il valore del patrimonio immobiliare e artistico, alla valutazione dei massimali e delle franchigie e quant'altro necessario alla stima del valore dell'appalto dei servizi assicurativi.

Il Broker deve evidenziare al Committente gli eventuali comportamenti ed interventi necessari per garantire

la piena operatività delle polizze proposte.

Il Broker, su indicazione del Committente e secondo le modalità presentate in sede di offerta, redige i capitolati speciali d'oneri e i documenti di gara richiesti dal Committente, utilizzando i modelli e i format forniti dal Committente.

Tutte le attività sopra richieste devono essere svolte funzionalmente ai tempi di svolgimento delle gare per i servizi assicurativi.

L'avvio e l'espletamento delle gare è di competenza del Committente. Il Broker è tenuto, su richiesta del Committente, a fornire assistenza nella valutazione delle offerte, senza richiedere oneri aggiuntivi, fornendo supporto all'organo di valutazione, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e/o predisponendo un'apposita relazione di analisi tecnica ed economica in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie di assicurazione evidenziando quelle che hanno espresso il miglior rapporto qualità/prezzo.

Qualora le procedure di gara indette risultassero deserte il Broker, se richiesto, dovrà attivarsi nella ricerca di altri operatori economici da selezionare.

#### **Articolo 7 Aggiornamento dei contratti assicurativi**

Il Broker deve proporre soluzioni di aggiornamento dei contratti e delle polizze assicurative in relazione a sopraggiunte situazioni di rischio, nuove esigenze, eventi o manifestazioni particolari, modifiche del quadro normativo, evoluzione del mercato assicurativo, novità proposte dalle compagnie assicuratrici, ecc.

Il Broker è tenuto ad assicurare le prestazioni previste dal capitolato anche per i contratti assicurativi che il Committente volesse o dovesse attivare per esigenze sopravvenute, anche dopo la predisposizione del programma assicurativo generale.

Le attività sopra richieste devono essere svolte funzionalmente ai tempi di svolgimento delle gare per i nuovi servizi assicurativi.

#### **Articolo 8 Gestione dei contratti assicurativi**

Il Broker deve provvedere alla gestione di tutti i contratti assicurativi, con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei premi, calcolo dei ratei, regolazione premi ed ogni altra connessa attività amministrativa e contabile, anche relativamente a polizze già in corso alla data dell'inizio dell'incarico.

La notifica delle scadenze di pagamento o dei termini per eventuali facoltà di disdetta deve avvenire con almeno 30 giorni di anticipo.

Qualora, nel corso del contratto, una polizza venga disdetta dalla compagnia di assicurazione, il Broker deve far sì che l'Ente possa fruire ugualmente della copertura anche con una nuova compagnia.

#### **Articolo 9 Gestione dei sinistri passivi**

Il Broker effettua la gestione dei sinistri passivi ovvero dei fatti dannosi che possono determinare una responsabilità civile verso terzi per danni a persone, animali e cose, a carico della Città Metropolitana.

La gestione dei sinistri passivi deve essere svolta in conformità all'offerta presentata, tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- (a) La Città Metropolitana individua un ufficio unico per la gestione dei sinistri; tutte le richieste di danni nei riguardi della Città Metropolitana sono assegnate all'ufficio sinistri;
- (b) L'ufficio sinistri inoltra al Broker la denuncia di sinistro unitamente ad una relazione descrittiva dei fatti

e delle circostanze in cui si è verificato l'evento predisposta dalla direzione competente;

- (c) Ogni sinistro deve essere identificato da un numero o codice univoco; il Broker comunica il numero di sinistro attribuito a ciascuna pratica all'ufficio sinistri entro dieci giorni lavorativi dall'invio della denuncia stessa;
- (d) Il Broker deve fornire assistenza relativamente alle prestazioni accessorie delle varie polizze da parte delle compagnie (difesa giudiziale dell'assicurato, perizie di parte, ecc.).

Nel caso di citazione in giudizio della Città Metropolitana, la medesima trasmette gli atti giudiziari al Broker per il coinvolgimento della compagnia assicurativa nella gestione del contenzioso. Nel caso di sinistro nuovo l'ufficio sinistri chiede la relazione alla direzione competente sui fatti e sulle circostanze in cui si è verificato l'evento. Il Broker comunica il numero di sinistro attribuito all'ufficio sinistri con la tempistica indicata al punto c).

Il Broker deve informare tempestivamente e con congruo preavviso il servizio legale di tutti gli atti e i fatti processuali affinché possa assumere o richiedere ai competenti servizi della Città Metropolitana i provvedimenti e le operazioni necessarie alla gestione del contenzioso.

Il Broker deve controllare l'osservanza degli obblighi contrattuali da parte delle compagnie di assicurazione, segnalando eventuali inadempimenti, problematiche e criticità di gestione.

Il Broker deve fornire assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio anche relativamente alla segnalazione di fatti significativi.

La procedura standard per la gestione dei sinistri passivi è suscettibile di modifiche da parte dei concorrenti in sede di gara al fine di migliorare il servizio stesso.

#### **Articolo 10 Gestione sinistri attivi**

Il Broker effettua la gestione dei sinistri attivi ovvero dei sinistri in cui la Città Metropolitana riveste la qualità di danneggiato, con riferimento alle persone, cose o animali, tutelate dalle polizze assicurative o per la cui tutela la Città Metropolitana è tenuta ad agire.

La gestione dei sinistri attivi deve essere svolta in conformità all'offerta presentata, tenendo conto delle indicazioni sotto riportate.

Il Broker deve provvedere alla gestione dei sinistri attivi (danni al patrimonio – es. strade Città Metropolitana, edifici Città Metropolitana e Convenzioni di Indennizzo Dirette (CID) attive) secondo la seguente procedura attraverso idoneo servizio di gestione e liquidazione sinistri:

- (a) L'ufficio sinistri riceve le segnalazioni di danno da parte degli uffici della Città Metropolitana e provvede a trasmettere al Broker la documentazione ricevuta con la relazione descrittiva dei fatti e la quantificazione del danno subito;
- (b) Il Broker deve provvedere alla denuncia alla compagnia di assicurazione, nel rispetto dei termini contrattuali previsti, ovvero alla richiesta di danni nel caso sia stato individuato un terzo responsabile entro cinque giorni lavorativi dall'invio della denuncia stessa;
- (c) Il Broker è tenuto ad informare l'ufficio sinistri sull'andamento del recupero delle somme richieste seguendo la pratica fino alla conclusione della stessa;
- (d) Nel caso di offerte di risarcimento in misura inferiore a quanto richiesto, il Broker deve produrre un parere di congruità indicando gli elementi giustificativi della differenza della valutazione;
- (e) Qualora la richiesta danni non produca effetti e sia necessario procedere per vie giudiziali il Broker si relaziona con il servizio legale della Città Metropolitana e, se del caso, trasmette gli atti e la documentazione necessaria all'azione legale.

Il Broker deve fornire assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio anche relativamente alla segnalazione di fatti significativi.

La procedura standard per la gestione dei sinistri attivi è suscettibile di modifiche da parte dei concorrenti in sede di gara al fine di migliorare il servizio stesso.

### **Articolo 11 Monitoraggio e reportistica**

Il Broker deve provvedere alla produzione di reportistica con file informatici ed elaborabili per ogni polizza, con frequenza semestrale al 30 giugno – 31 dicembre, relativamente alla situazione dei sinistri attivi e passivi contenente almeno quanto segue:

- (a) numero complessivo dei sinistri, per trimestre, distinguendo gli attivi dai passivi;
- (b) per ogni sinistro devono essere indicati:
  - (b.1) polizza di riferimento;
  - (b.2) data dell'evento e data di apertura della pratica;
  - (b.3) numero o codice identificativo;
  - (b.4) descrizione dell'oggetto (in particolare per le strade Città Metropolitana);
  - (b.5) eventuale nome della controparte (terzo danneggiato o danneggiante);
  - (b.6) stato del sinistro (senza seguito, riservato, liquidato);
  - (b.7) importo liquidato, eventuale franchigia;
  - (b.8) data di chiusura sinistro.

Il Broker deve predisporre annualmente una relazione sull'andamento complessivo del pacchetto assicurativo, evidenziando elementi di valutazione del rapporto costi/benefici e le strategie da attuare a breve e medio termine.

La reportistica di cui al comma 1 deve essere fornita entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza di riferimento.

La relazione annuale deve trasmessa entro trenta (30) giorni, naturali e consecutivi, dalla fine dell'anno.

### **Articolo 12 Formazione**

Il Broker deve organizzare almeno due giornate all'anno di formazione:

- a) Una giornata dovrà essere dedicata ad argomenti di carattere generale relativi alle problematiche assicurative della Pubblica Amministrazione;
- b) L'altra giornata di formazione sarà riservata ad argomenti d'interesse del committente.

Il programma formativo dovrà essere poi integrato con le proposte aggiuntive eventualmente previste dal progetto offerta. Date e modalità saranno concordate tra le parti entro sessanta giorni dall'avvio del contratto e successivamente entro i primi sessanta giorni di ciascun anno di vigenza del contratto.

Per giornata di formazione s'intendono otto ore di formazione di gruppo da erogare, con o senza soluzione di continuità. A seconda delle necessità dell'Ente, il Broker s'impegna ad effettuare la formazione sia in locali messi a disposizione dall'Ente stesso, sia a mettere a disposizione adeguate ed idonee sedi, con oneri a proprio carico.

**Articolo 13** **Informazione ed aggiornamento**

Il Broker s'impegna a fornire un servizio di aggiornamento sulle novità di carattere giuridico e tecnico assicurativo d'interesse dell'Ente.

Le modalità e la tempistica dell'informazione devono rispettare quanto previsto dal progetto offerta.

**Articolo 14** **Consulenza assicurativa**

Il Broker deve fornire consulenza ed assistenza alle strutture dell'Ente per gli aspetti assicurativi connessi direttamente o indirettamente all'attività di competenza, quali ad esempio i profili di rischio e di responsabilità discendenti dai contratti di appalto.

Il Broker deve fornire consulenza ed assistenza a favore di amministratori e dipendenti dell'Ente, che ne facciano richiesta, per problematiche professionali e/o di categoria, finalizzate anche alla stipula di convenzioni e/o di coperture assicurative individuali e di gruppo.

Con riferimento al profilo di responsabilità per colpa grave degli amministratori e dei dipendenti dell'Ente il Broker deve presentare una proposta assicurativa coerente ed allineata con le polizze di responsabilità civile e patrimoniale generale dell'Ente, intesa a sviluppare economie di scala, evitando sovrapposizioni assicurative.

I rapporti amministrativi ed economici relativi alla polizza per colpa grave intercorrono direttamente tra gli assicurati, che rimangono liberi di accettare o meno la proposta assicurativa del Broker, e il Broker stesso, che assicura altresì la gestione dei sinistri riferiti a dette polizze. Il Broker, per i contratti assicurativi per colpa grave stipulati con compagnie assicurative dallo stesso proposte, assicura ai dipendenti dell'Ente e agli Amministratori, la gestione dei rapporti con la compagnia di Assicurazione stessa e la gestione dei sinistri fino alla totale conclusione dei medesimi procedimenti.

Il monitoraggio e la reportistica relativi all'assicurazione per colpa grave deve essere effettuata nei confronti dell'assicurato e dell'Ente.

I pareri richiesti in merito alle tematiche e problematiche in materia assicurativa che l'Ente riterrà di sottoporre nel corso del servizio dovranno essere evasi con la seguente tempistica: entro tre giorni lavorativi i pareri che possono essere rilasciati direttamente via email o pec dagli operatori del Broker ed entro sette giorni lavorativi i pareri che richiedono la consulenza di operatori esterni alla società di brokeraggio affidataria.

**Articolo 15** **Informatizzazione dei servizi**

Il Broker s'impegna a mettere a disposizione dell'Ente i sistemi informatici per la gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri secondo quanto indicato in sede di offerta.

La proposta deve essere operativa entro 60 giorni, naturali e consecutivi, dall'avvio del contratto.

In ogni caso il Broker è tenuto a fornire su supporto cartaceo le informazioni e i dati richiesti dal presente capitolato, qualora richiesti dall'Ente.

La proposta offerta deve essere finalizzata alla gestione dei seguenti aspetti:

- (a) gestione amministrativa e contabile delle polizze;
- (b) gestione documentale, comunicazione e flussi operativi relativi ai sinistri;
- (c) servizi di monitoraggio e reportistica.

I concorrenti possono comunque indicare altri servizi e prestazioni offerte diversi da quelli sopra indicati.

La proposta deve essere compatibile con la strumentazione hardware in dotazione e con i sistemi operativi e le piattaforme in uso nell'Ente. Restano a carico del soggetto aggiudicatario eventuali implementazioni necessarie.

La preferenza è orientata verso sistemi e piattaforme utilizzabili e fruibili tramite browser web. Devono essere descritte anche le procedure di policy e di autenticazione del personale dell'Ente, in funzione del ruolo rivestito.

#### **Articolo 16    Retroattività e chiusura del contratto**

Il Broker deve provvedere alla gestione dei sinistri passivi ed attivi denunciati, anche se verificatisi precedentemente alla stipula del contratto e pendenti all'atto del conferimento dell'incarico.

Al termine del contratto, o in caso di risoluzione del contratto, o se richiesto dall'Amministrazione, anche nel corso dell'appalto, il Broker ha l'obbligo di mettere nella disponibilità dell'Ente tutti gli archivi informatici su idoneo supporto digitale e archivi cartacei relativi all'esecuzione del presente appalto.

Al termine del servizio il Broker si impegna a concordare con il Broker subentrante il trasferimento dei sinistri, delle polizze e delle relative appendici anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici con il trasferimento di tutti i dati verso il software della nuova società. Parimenti l'aggiudicatario si impegna inoltre, alla scadenza del contratto, a fornire tutta la documentazione necessaria all'eventuale subentro di un nuovo Broker.

Si precisa altresì che tra il Broker uscente ed il Broker subentrante è necessario un formale passaggio di consegne, debitamente firmato dai legali rappresentanti degli operatori economici interessati.